

Credito dell'avvocato: decorrenza della prescrizione ed interruzione della stessa

Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 7835 del 10 marzo 2022

Il credito professionale del difensore decorre dalla pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio e non dalla data del passaggio in giudicato della stessa.

Eventuali attività successive alla pubblicazione della pronuncia giudiziale, anche se connesse alla medesima, sono prestazioni assoggettate ad un autonomo termine di prescrizione.

Quanto agli effetti interruttivi della prescrizione, la pronuncia intestata chiarisce che l'atto interruttivo non deve necessariamente indicare l'importo richiesto o l'intimazione ad adempiere, ma è sufficiente la mera richiesta scritta di adempimento.